Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 16 aprile 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

1953

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4529.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847; 26 ottobre 1940, n. 2058; 16 marzo 1942, n. 323, e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932; 31 ottobre 1950, n. 1308 e 11 aprile 1951, n. 953;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952 in corso di registrazione, con il quale è stata approvata la convenzione per il finanziamento della Facoltà di magistero presso l'Università di Padova ed è stata costituita la Facoltà medesima;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso.

Art. 1. — Dopo la Facoltà di lettere e filosofia è inserita la Facoltà di magistero.

Dopo l'attuale art. 58, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione dei titoli e degli articoli successivi.

TITOLO V

Facoltà di Magistero.

Art. 59.

La Facoltà di magistero conferisce esclusivamente:

la laurea in materie letterarie;

la laurea in pedagogia;

il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 60.

La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale):
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia:
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;
3) Filologia germanica;
4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna:
6) Storia della grammatica e della lingua italiana.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di « geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di « storia » (triennale), un anno deve essere dedicato alla storia romana un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 61

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale):
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale):
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Filologia romanza:
2) Filologia germanica:
3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica:
4) Psicologia:
5) Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia:

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di « storia » (biennale), un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 62.

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Geografia (biennale);
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8) Igiene.

Insegnamento complementare:

1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Per partecipare all'esame di concorso l'aspirante non deve aver superato il 40° anno di età.

Art. 63.

Gli esami di profitto devono essere tali da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione nella materia sulla quale verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dai professori nei corsi ai quali lo studente è stato iscritto.

Art. 64.

Per gli insegnamenti pluriennali sono prescritti distinti esami annuali.

La prova scritta, per le materie in cui è contemplata, si sostiene quando l'insegnamento ad essa relativo sia frequentato per il prescritto numero di anni: la prova deve precedere l'ultimo esame orale della relativa materia ed esclude da questo se non viene sostenuta con esito positivo.

Art. 65.

~~Con pubblico manifesto sono comunicati annual~~mente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma e sono prescritte le esercitazioni e le eventuali prove per gli insegnamenti per i quali sieno ritenute opportune dal Consiglio della Facoltà.

Gli studenti che aspirano all'esenzione dalle tasse scolastiche, sono tenuti a seguire i piani di studi consigliati, con le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 66.

La prova scritta di cultura generale, nei corsi di laurea, deve essere preceduta da tutti gli altri esami di profitto.

La prova scritta di pedagogia, nel corso di diploma, è preceduta da tutti gli altri esami di profitto, salvo che dal terzo ed ultimo esame orale di pedagogia, ed esclude da questo se non viene sostenuta con esito positivo.

Art. 67.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato.

L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico o geografico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie, di carattere filosofico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia.

Art. 68.

L'insegnamento delle materie comuni ai corsi di laurea e di diploma della Facoltà può essere impartito a classi riunite.

Taluni corsi possono essere mutuati dalla Facoltà di lettere e filosofia e dalle altre Facoltà.

Art. 69.

Il Consiglio di facoltà esprime il parere sulla domanda di passaggio da uno ad altro corso di laurea o diploma e sull'eventuale iscrizione ad anno successivo al primo, nonchè sull'ulteriore carriera scolastica degli studenti che si trasferiscano da altre Facoltà o Istituti superiori di magistero.

Art. 70.

Nella Facoltà possono essere istituiti Seminari ed Istituti con particolare riguardo alle discipline pedagogiche e psicologiche ed alla didattica delle singole discipline d'insegnamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 11. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 1952, n. 4530.

Cambiamento di denominazione della fondazione « Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in s.a.p. ».

N. 4530. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in s.a.p. » assume la denominazione di fondazione « Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici dell'Esercito in s.p.» e ne viene approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 6. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 1952, n. 4531.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Tortal, in comune di Trichiana (Belluno).

N. 4531. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Tortal, in comune di Trichiana (Belluno), e la medesima viene autorizzata ad accettare le donazioni disposte in suo favore da Luigi Pierdonà e Luigi Cavallet consistenti in immobili situati in Trichiana e valutati complessivamente L. 323.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 131. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 ottobre 1952, n. 4532.

Autorizzazione all'Università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 4532. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 250.000, da investirsi in buoni del Tesoro novennali, emissione 1951, disposta in suo favore dai signori rag. Oreste Pieroni e rag. Sebastiano Macciotta, con atto pubblico amministrativo in data 12 marzo 1952 per l'istituzione, con la rendita del capitale donato, di un premio di studio da intitolarsi « Premio Sebastiano Macciotta Consigliere comunale » e da conferirsi, ogni due anni, ad un laureato in scienze agrarie che in una delle sessioni di esami del biennio precedente al conferimento del premio stesso, abbia presentato la migliore tesi di laurea su un argomento riguardante la bonifica agraria.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 130. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1952, n. 4533.

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione.

N. 4533. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Genova viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 650.000 nominali, in titoli dello Stato, rendita 5 %, disposta in suo favore dai signori prof. Giovanni Alfero e dott. Italo Gotta, a nome del Comitato per le sottoscrizioni al premio in onore del defunto professore Francesco Picco, con atto pubblico amministrativo in data 25 novembre 1951, per l'istituzione, con la rendita del capitale donato, di un premio di studio da intitolarsi « Premio prof. Francesco Picco » e da conferirsi, ogni due anni, ad un laureato della Facoltà di lettere e filosofia, con dissertazione di lingua e letteratura francese, che nel biennio stesso si sia maggiormente distinto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 132. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4534.

Fusione in unico ente dell'Ospedale Umberto I del Circolo di Monza e dell'Istituto Vittorio Emanuele III per tubercolotici monzesi.

N. 4534. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale Umberto I del Circolo di Monza e l'Istituto Vittorio Emanuele III per tubercolotici monzesi, vengono fusi in unico ente denominato « Ospedale San Gerardo dei Tintori del Circolo di Monza », e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 7. — PALLA

LEGGE 21 marzo 1953, n. 224.

Pagamenti dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, i ricorsi ivi previsti sono proponibili davanti alle Commissioni amministrative, secondo le norme di cui al testo unico 9 maggio 1950, n. 203.

In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il Tribunale competente è quello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio distrettuale che esegue gli accertamenti per le imposte straordinarie progressiva o proporzionale sul patrimonio.

Art. 2.

Le richieste di pagamento delle indennità di espropriazione in contanti, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e del primo comma dell'art. 19 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, debbono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, per i terreni non ancora espropriati, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di espropriazione.

Nei casi di richiesta di pagamento in contanti, l'ordinanza prevista dal secondo comma dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è emessa esclusivamente sulla base dell'avviso della avvenuta liquidazione della indennità di espropriazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I pagamenti in contanti non possono superare la quota di indennità che resta al proprietario, dedotte le quote dell'indennità stessa spettanti a terzi, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Lo stanziamento relativo all'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 19, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, può essere utilizzato anche per i pagamenti in contanti, di cui all'art. 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 3.

E' consentita nei confronti dei proprietari di terreni soggetti ad espropriazione, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, la sospensione del pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio, di cui ai titoli 1° e 2° del testo unico 9 maggio 1940, n. 203, entro i limiti della quota proporzionale ai cespiti soggetti ad esproprio.

La sospensione dovrà essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza della rata d'imposta in riscossione, con domanda diretta alla Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione si trova l'ufficio che ha seguito l'accertamento, ed ha effetto fino al giorno in cui sarà ordinato lo svincolo dei titoli del debito pubblico corrispondenti alla indennità di espropriazione.

Le domande presentate fuori termine saranno considerate valide ai fini della sospensione della rata immediatamente successiva.

Il Tribunale competente a norma del precedente art. 1 ordina la consegna all'esattore dei titoli corrispondenti alla quota di imposta, di cui è autorizzata la sospensione, a pagamento della stessa. I titoli sono computati al loro valore nominale e devono essere consegnati all'esattore con decorrenza degli interessi dal semestre successivo a quello in cui viene emessa l'ordinanza del Tribunale.

Art. 4.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui danno luogo le operazioni degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria, sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari dei registri immobiliari, che sono ridotti a metà.

I mandati diretti emessi a favore degli Enti e Sezioni di enti per la riforma fondiaria, operante ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841,

e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti dal diritto di cui all'allegato *F*, titolo quinto, n. 4, della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Per gli atti e contratti relativi alle opere eseguite in applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive integrazioni e modificazioni, rogati da notai, gli onorari sono ridotti a metà. I compensi dovuti ad ingegneri, agronomi, geometri ed altri tecnici incaricati dagli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di compiere lavori rientranti nella loro attività, possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.

I contratti che gli Enti e Sezioni di riforma stipulano per lo svolgimento delle proprie attività, possono essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un funzionario statale di grado non inferiore al 9° all'uopo delegato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 5.

In aggiunta all'anticipo del 20 per cento sull'assegnazione annua stabilita in favore di ciascun Ente o Sezione speciale di riforma fondiaria a norma dell'art. 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha la facoltà di concedere ulteriori anticipazioni fino al massimo complessivo del 50 per cento dell'assegnazione stessa, quando gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria debbano eseguire forniture o lavori particolarmente onerosi.

Art. 6.

Il prezzo di vendita dei terreni assegnati a lavoratori manuali della terra che, entro il 31 dicembre 1951, avevano acquistato i terreni medesimi con atto ammesso ai benefici del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ma inefficace ai sensi dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrato dal secondo comma dell'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, può essere corrisposto mediante cessione agli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria dei titoli spettanti agli stessi lavoratori ai sensi del quinto comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ferme restando le vigenti disposizioni per quanto dovuto in relazione ad opere di miglioramento compiute dagli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria sui terreni assegnati.

I titoli, corrispondenti all'indennità di espropriazione stabilita per i terreni assegnati a norma del precedente comma, sono computati al valore nominale e debbono essere ceduti agli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria, ai fini dell'applicazione del primo comma, in unica soluzione, prima che gli Enti e Sezioni medesimi dispongano l'esazione delle annualità a carico degli assegnatari, a norma dell'art. 24 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 7.

Qualora sui terreni espropriati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni, gravino iscrizioni ipotecarie dipendenti da mutui fondiari od agrari, il Tribunale competente ai sensi del precedente art. 1 dispone su richiesta degli Istituti di credito fondiario od agrario creditori, il versamento a favore di essi, dei titoli rappresentativi delle indennità di espropriazione perchè questi siano imputati a totale o parziale estinzione del debito siccome pagamento anticipato, osservate, in quanto applicabili, le modalità di cui all'art. 8 del regolamento per l'esecuzione delle leggi del credito fondiario approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 8.

La presente legge si applica per i terreni espropriati, a termini sia della legge 12 maggio 1950, n. 230, che della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani — Zoli — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 27 marzo 1953, n. 225.

Utilizzazione della autorizzazione di spesa disposta con il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, modificato dalla legge 23 febbraio 1950, n. 94, ai fini del finanziamento della lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Il testo del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, modificato dall'articolo unico della legge 23 febbraio 1950, n. 94, è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1953

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 9 aprile 1953, n. 226.

Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella allegata al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Nessun diritto, previsto dalla tabella allegata alla presente legge, è dovuto nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, in quelle del lavoro e nelle pratiche di pensione di qualsiasi natura, se il valore delle stesse non eccede la somma di lire 100.000. Al disopra di tale limite e fino alle lire 500.000 i diritti sono ridotti a metà.

Art. 3.

Il comma terzo dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è sostituito dal seguente:

« La somma eventualmente residua e l'avanzo di cui al comma secondo dell'art. 12 sono ripartiti, per due terzi, in quote eguali fra tutti indistintamente i funzionari del distretto, compresi quelli che hanno già percepito la quota di lire 20.000. L'altro terzo è tenuto a disposizione del Ministero di grazia e giustizia per sopperire a bisogni straordinari dei tribunali e delle preture, anche non facenti parte del distretto giudiziario da cui le somme provengono.

Art. 4.

Il fondo per il funzionamento del servizio del Casellario giudiziario costituito con il provento del diritto di urgenza per il rilascio dei certificati penali, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059, non può eccedere lire sette milioni.

Art. 5.

Il rendiconto della gestione dei diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie è, per ciascun esercizio finanziario, approvato dal Ministro per la grazia e giustizia e presentato al Parlamento in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 6.

Rimangono in vigore, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge, le disposizioni del decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059, nonchè quelle del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, richiamato in vigore con la legge 15 marzo 1951 n. 250, prorogato con la legge 31 luglio 1952, n. 1219.

Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e la relativa tabella, senza le modificazioni apportatevi dalle precedenti disposizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

TABELLA DEI DIRITTI SPETTANTI ALLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

1. — Diritto per la prima iscrizione nei ruoli generali e nei registri generali in materia civile e penale in ogni grado di giurisdizione:		
per le conciliazioni	L.	5
per le preture	»	15
per i tribunali	»	25
per le corti d'appello	»	30
per la corte di cassazione	»	50
2. — Diritto per ogni fascicolo di affare civile e penale, da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito, iscritti nei campioni civile e penale:		
per le conciliazioni	»	10
per le preture	»	20
per i tribunali	»	50
per le corti d'appello	»	100
per la corte di cassazione	»	200
3. — Diritto per ogni comunicazione da farsi d'ufficio in ordine ai provvedimenti dati dal giudice e per ogni inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel foglio degli annunzi legali e nei giornali stabiliti dal giudice:		
per le conciliazioni	»	10
per le preture	»	15
per i tribunali	»	25
per le corti d'appello	»	30
per la corte di cassazione	»	40
Tale diritto è dovuto per ogni parte che si costituisca o comparisca. Più parti aventi unico interesse corrispondono un solo diritto.		
4. — Diritto di copia e di autenticazione di atti civili e penali: per ogni pagina	»	20
5. — Diritto per il rilascio di certificati, non iscritti a registro cronologico, richiesti dalle parti, esclusi quelli del casellario	»	30
6. — Diritto per il rilascio dei certificati del casellario:		
a) se richiesto dalla parte in carta da bollo	»	15
b) se richiesto al nome di altra persona, ai sensi dell'articolo 607 del Codice di procedura penale	»	30
7. — Diritto di urgenza:		
a) per il rilascio e per l'autenticazione di copie in materia civile e penale entro i due giorni successivi a quello della richiesta; per ogni pagina	»	10
b) per il rilascio di certificati, esclusi quelli del casellario, entro il giorno successivo a quello della richiesta	»	25
8. — Diritto per ogni iscrizione di atti nel registro delle legalizzazioni	»	5
Se la legalizzazione è richiesta nello stesso giorno	»	10
9. — Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti quando questo adempimento sia posto per legge direttamente a cura del cancelliere	»	50

Per le vendite immobiliari esattoriali, eseguite con la procedura prevista dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, i diritti sono ridotti alla metà.

10. — Diritto per ogni ordinativo di pagamento nelle liquidazioni dei depositi giudiziari, per l'assegnazione o distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari nelle procedure fallimentari, per ogni ordinativo:
  a) per somme fino a lire 5.000 . L. 25
  b) per somme superiori a lire 5.000 e fino a lire 10.000 » 40
  c) per somme superiori alle lire 10.000 » 80

11. — Diritto per la compilazione delle note delle spese in materia civile e penale » 40

12. — Diritto di ricerca e di visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali, definiti o estinti da oltre l'anno:
  quando sia indicato con precisione l'anno a cui si riferisce l'atto o il fascicolo » 20
  quando non sia fornita alcuna indicazione, per ciascun anno successivo al primo » 10

13. — Diritto di ricerca e di visione degli atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società » 25

14. — Diritto di visione degli elenchi relativi ai protesti cambiari:
  a) per il primo mese » 15
  b) per ogni mese successivo . » 10

15. — Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, ecc., compresi i copialettere:
  a) quando il registro non supera le 100 pagine » 40
  b) per ogni 100 pagine successive o frazioni » 15

16. — Diritto per la vidimazione annuale prescritta dal Codice civile per i libri di commercio » 50

17. — Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese o, fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria di atti e fatti previsti dall'articolo 100, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 » 200

18. — Diritto per ogni deposito di atti o documenti previsti dall'articolo 101 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 » 150

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 227.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cosenza ad acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione di case per i propri dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1950, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 9 del 13 gennaio 1951, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza ha stabilito di acquistare il suolo edificatorio per la costruzione degli alloggi dei propri dipendenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza è autorizzata ad acquistare dai signori Quintieri Giovanni Paolo fu Angelo; Casalis Evelina fu Bartolomeo; Quintieri Quinto, Beatrice e Rachele fu Luigi; Capocchiani Emma fu Giovanni; Solima Angela di Vincenzo e Solima Vincenzo fu Rosalbino, quest'ultimo in proprio ed in rappresentanza dei figli minori Solima Rosario, Luigi e Marco di Vincenzo, un appezzamento di terreno di circa mq. 3159,80 sito in Cosenza, contrada Panebianco, alle condizioni specificate nella deliberazione n. 9 del 13 gennaio 1951.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 8. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 1953.

Fissazione del contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1952-53.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile e di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale salariato temporaneo per l'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile è fissato, per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1953, in n. 8 unità.

Art. 2.

La percentuale del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (specia-

lizzati), in rapporto al contingente di cui al precedente articolo, è fissato nella misura del venticinque per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1953
Registro n. 75 Presidenza, foglio n. 62. — FERRARI

(1833)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 1953.

Fissazione del contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso l'Amministrazione periferica (Capitanerie di porto) del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1952-53.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile e di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale salariato temporaneo per l'Amministrazione periferica (Capitanerie di porto) del Ministero della marina mercantile, è fissato, per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1953, in n. 77 unità.

Art. 2.

La percentuale del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (specializzati), in rapporto al contingente di cui al precedente articolo, è fissata nella misura del dieci per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1953
Registro n. 75 Presidenza, foglio n. 63. — FERRARI

(1834)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1953.

Sostituzione di un membro del Comitato nazionale per la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il decreto interministeriale in data 22 ottobre 1951, concernente la costituzione del Comitato nazionale per la produttività;

Veduto il proprio decreto in data 3 novembre 1951, con cui venivano nominati i membri del Comitato;

Veduta la lettera in data 23 marzo 1953, AG/02/01, con cui il presidente del Comitato annuncia le dimissioni del membro avv. Rodinò Mario, designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana e comunica che la Confederazione stessa ha proposto, per la di lui sostituzione, il dott. Farrusi Marcello Cirillo;

Decreta:

Il dott. Farrusi Marcello Cirillo è nominato, in sostituzione del dimissionario avv. Rodinò Mario, membro del Comitato nazionale per la produttività, designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1953

DE GASPERI

(1835)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1952.

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e interprovinciali autorizzate per l'anno 1953.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Decreta:

E' approvato l'unito calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e interprovinciali, autorizzate per l'anno 1953, ai sensi dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1952

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FANFANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali per l'anno 1953

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ADERENTI ALL'« UNION DES FOIRES INTERNATIONALES » (1)		
Bari	XVII Fiera del Levante Campionaria internazionale	5-23 settembre	R.D. 3-10-1929, n. 1874
Milano	XXXI Fiera di Milano Campionaria internazionale	12-28 aprile	R.D. 1-7-1922, n. 919
Padova	XXXI Fiera compionaria internazionale di Padova	13-28 giugno	D.M. 31-12-1952
Trieste	V Fiera di Trieste Campionaria internazionale	25 giugno-12 luglio	D.M. 31-12-1952
Verona	LV Fiera internazionale dell'agricoltura	8-16 marzo	R.D. 30-10-1930, n. 1464
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI LEGALMENTE RICONOSCIUTI		
Ancona	XIII Fiera di Ancona Mostra mercato internazionale della pesca e attività affini	11-31 luglio	R.D. 30-11-1936, n. 2497
Firenze	XVII Mostra-mercato internazionale dell'artigianato	25 aprile-14 maggio	R.D. 7-3-1938, n. 703
Foggia	XIV Fiera di Foggia nazionale del bestiame	2-10 maggio	R.D. 14-4-1939, n. 771
Foggia	Fiera autunnale di Foggia	25-30 novembre	R.D. 14-4-1939, n. 771
Messina	XIV delle attività economiche siciliane	10-24 agosto	R.D. 3-1-1939, n. 507
Napoli	L'Italia nei suoi rapporti con l'Africa e l'Asia	15 maggio-15 ottobre	R.D.L. 6-5-1937, n. 756
Parma	VIII Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi	12-25 settembre	R.D. 15-5-1939, n. 773
Siena	VIII Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati	3-18 agosto	D.P.R. 5-4-1950, n. 296
Taranto	Fiera del mare	13-29 giugno	D.P.R. 16-11-1950, n. 1139
Venezia	XIV Mostra internazionale d'arte cinematografica	8 agosto-10 settembre	R.D.L. 13-2-1936, n. 1981
Venezia	XVI Festival internazionale di musica contemporanea e VII Autunno musicale veneziano	11-22 settembre	R.D.L. 13-2-1936, n. 1981
Venezia	Festival internazionale del teatro di prosa	23 settembre-5 ottobre	R.D.L. 13-2-1936, n. 1981
Verona	Fiera internazionale autunnale dei cavalli e dei bovini	11-14 ottobre	R.D. 30-10-1930, n. 1464
	MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ALTRI ENTI O DA COMITATI, AUTORIZZATE PER L'ANNO 1953		
	Internazionali generali		
Bolzano	VI Fiera di Bolzano campionaria internazionale	18-28 settembre	D.M. 31-12-1952
Palermo	VIII Fiera del Mediterraneo campionaria internazionale	14-29 giugno	D.P.R. 9-7-1948, n. 24

(1) Le Fiere di Bari, Milano e Verona sono organizzate da enti autonomi fieristici giuridicamente riconosciuti.

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Internazionali speciali		
Bari	IV Mostra internazionale di materiale di uso odontoiatrico ed odontotecnico	7-11 ottobre	D.M. 31-12-1952
Bologna	II Salone internazionale dell'alimentazione	8-22 maggio	D.M. 31-12-1952
Bologna	IV Mostra internazionale delle applicazioni della elettricità	8-22 maggio	D.M. 31-12-1952
Bologna	VII Mostra internazionale della tecnica fotografica	1-15 novembre	D.M. 31-12-1952
Busto Arsizio (Varese)	III Mostra del cotone, del rayon e delle macchine tessili	26 settembre-11 ottobre	D.M. 31-12-1952
Cremona	VIII Fiera internazionale del bovino da latte	11-20 settembre	D.M. 31-12-1952 (1)
Milano	II Mostra internazionale del traffico e della sicurezza	1-30 giugno	D.M. 31-12-1952
Milano	VI Salone internazionale di cinematografia, fotografia ed ottica	6-21 settembre	D.M. 31-12-1952
Milano	V Mostra internazionale del cuoio	20-28 settembre	D.M. 31-12-1952
Milano	XXXI Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo	28 novembre-8 dicembre	D.M. 31-12-1952
Padova	II Salone internazionale dell'imballaggio	13-28 giugno	D.M. 31-12-1952
Reggio Calabria	VI Fiera delle attività agrumarie e delle essenze	15-30 marzo	D.M. 31-12-1952 (1)
Reggio Emilia	VI Esposizione internazionale ornitologica	27-30 novembre	D.M. 31-12-1952 (1)
Riccione (Forlì)	V Fiera internazionale del francobollo e mostra filatelica	22-25 agosto	D.M. 31-12-1952
Rimini (Forlì)	IV Fiera internazionale della produzione e della tecnica alberghiero-turistica	1-15 agosto	D.M. 31-12-1952
Roma	Esposizione dell'Agricoltura 1953	27 giugno-31 ottobre	(2)
Torino	XXXV Salone internazionale dell'automobile	22 aprile-3 maggio	D.M. 31-12-1952
Torino	Esposizione internazionale biennale dell'arte tessile e della moda	23 aprile-10 maggio	D.M. 31-12-1952
Torino	III Salone internazionale della tecnica	30 settembre-11 ottobre	D.M. 31-12-1952
Trento	VI Fiera di Trento internazionale del turismo e dello sport	8-23 agosto	D.M. 31-12-1952
Venezia	III Mostra internazionale aeronautica veneziana	12-19 luglio	D.M. 31-12-1952
Vicenza	I Salone internazionale delle materie prime, macchinari e forni per ceramica	5-20 settembre	D.M. 31-12-1952
Vigevano (Pavia)	IV Mostra mercato internazionale delle calzature	6-18 gennaio	D.M. 31-12-1952

(1) Di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(2) Registrata fra le esposizioni internazionali speciali del 1953, dal « Bureaau International des expositions » di Parigi, a norma della Convenzione stipulata a Parigi il 22 novembre 1928, modificata con Protocollo del 10 maggio 1948.

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Nazionali generali		
Bologna	XVII Fiera di Bologna	8-22 maggio	D.M. 31-12-1952
Cagliari	V Fiera campionaria della Sardegna	1-19 marzo	D.M. 31-12-1952
Roma	Fiera di Roma campionaria nazionale	27 giugno-19 luglio	D.M. 31-12-1952
	Nazionali speciali		
Bologna	VI Presentazione nazionale moda della calzatura	14-22 marzo	D.M. 31-12-1952
Bologna	IV Mostra biennale dei prodotti ortofrutticoli invernali	6-13 dicembre	D.M. 31-12-1952 (1)
Civitanova Marche (Macerata)	IV Mostra nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro	19 luglio-2 agosto	D.M. 31-12-1952
Cremona	Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura	11-20 settembre	D.M. 31-12-1952 (1)
Faenza (Ravenna)	XI Mostra-concorso nazionale della ceramica	30 giugno-15 luglio	D.M. 31-12-1952
Genova	II Mostra della vita all'aria aperta	25 maggio-15 giugno	D.M. 31-12-1952
La Spezia	V Mostra nazionale di pittura « Golfo della Spezia »	11 luglio-12 settembre	D.M. 31-12-1952 (2)
Lecce	VI Fiera nazionale del vino	28 settembre-12 ottobre	D.M. 31-12-1952 (1)
Lecco (Como)	I Mostra nazionale della tecnologia del filo metallico	22 agosto-12 settembre	D.M. 31-12-1952
Lodi (Milano)	V Fiera del latte	19-30 settembre	D.M. 31-12-1952 (1)
Milano	XIX Mostra nazionale della radio e televisione	12-21 settembre	D.M. 31-12-1952
Milano	V Mostra selettiva dell'artigianato artistico	10-30 novembre	D.M. 31-12-1952
Monza (Milano)	VIII Mostra nazionale dell'arredamento	9-30 settembre	D.M. 31-12-1952
Piacenza	II Mostra nazionale del metano	12-27 settembre	D.M. 31-12-1952
Reggio Emilia	IV Mostra nazionale biennale del disegno e della incisione moderna	21 settembre-20 ottobre	D.M. 31-12-1952 (2)
Reggio Emilia	III Rassegna nazionale biennale allevamento suini	2-4 ottobre	D.M. 31-12-1952 (1)
Roma	L'arte nella vita del Mezzogiorno di Italia	7 marzo-31 maggio	D.M. 31-12-1952 (2)
Roma	Rassegna nazionale teleradiocinematografica	11 ottobre-5 novembre	D.M. 31-12-1952
San Remo (Imperia)	VII Mostra nazionale biennale di floricoltura	28 febbraio-8 marzo	D.M. 31-12-1952
Torino	CX Esposizione nazionale di belle arti	15 aprile-30 giugno	D.M. 31-12-1952 (2)
Torino	III Mostra pittori d'oggi Francia-Italia	5 luglio-31 ottobre	D.M. 31-12-1952 (2)
Vicenza	VIII Mostra nazionale laniera e della ceramica	5-20 settembre	D.M. 31-12-1952

(1) Di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
(2) Di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Interprovinciali generali		
Ascoli Piceno	VIII Mostra mercato interprovinciale dell'artigianato, delle piccole industrie e dell'agricoltura delle Marche	19 settembre-4 ottobre	D.M. 31-12-1952 (1)
Catanzaro	VI Fiera campionaria della Calabria	19 luglio-3 agosto	D.M. 31-12-1952
Cosenza	IV Fiera di Cosenza	26 settembre-10 ottobre	D.M. 31-12-1952 (1)
L'Aquila	Mostra regionale abruzzese	1-16 agosto	D.M. 31-12-1952
Lecco (Como)	VI Mostra quinquennale di Lecco	22 agosto-12 settembre	D.M. 31-12-1952
Pordenone (Udine)	VII Fiera campionaria interprovinciale del Friuli-Venezia Giulia	23 agosto-8 settembre	D.M. 31-12-1952
	Interprovinciali speciali		
Francavilla Fontana (Brindisi)	Fiera-mostra dell'Ascensione per le attività agricole ed artigiane delle provincie di Brindisi, Lecce e Taranto	9-18 maggio	D.M. 31-12-1952 (1)
Monfalcone (Gorizia)	III Mostra mercato biennale dell'artigianato	20-30 giugno	D.M. 31-12-1952
Monza (Milano)	IV Mostra dell'artigianato lombardo	9-30 settembre	D.M. 31-12-1952
Spoleto (Perugia)	VI Mostra dell'artigianato umbro	13-28 settembre	D.M. 31-12-1952

(1) Di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(1850)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1953.

Attribuzione all'Istituto per le industrie agrarie di Piacenza dell'incarico di esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente disposizioni per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e sostanze di uso agrario;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto regio decreto-legge approvato con regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto Ministeriale 21 agosto 1929, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese, registro n. 4, foglio n. 363, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1929, con il quale venivano designati gli Istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e sostanze di uso agrario;

Ritenuta l'opportunità di affidare la vigilanza per la repressione delle frodi, nella provincia di Piacenza, all'Istituto per le industrie agrarie della Facoltà di agraria di Piacenza della Università cattolica del Sacro Cuore;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 5 del citato decreto Ministeriale 21 agosto 1929, il servizio di vigilanza per la esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, di cui alle premesse, viene affidato nella provincia di Piacenza, in sostituzione della Stazione agraria sperimentale di Modena, all'Istituto per le industrie agrarie della Facoltà di agraria di Piacenza della Università cattolica del Sacro Cuore.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1953

(1770)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1953.

Ricostituzione del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1953-55.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, con il quale venne istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visti gli articoli 3 e 14 dello statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale della Associazione citata;

Ritenuta la necessità di ricostituire il Consiglio tecnico della Associazione stessa per il triennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1955;

Viste le designazioni fatte dalla Confederazione generale della industria italiana e dalla Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1955 è composto dai signori:

Chiappa ing. Luigi e Rampolla del Tindaro ingegnere Emilio: designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Foffano ing. Piero, Sandulli ing. Domenico, Scalzo ing. Luigi e Zonghi ing. Pietro: designati dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione tra i direttori di sezione;

Bianchini dott. Gino: per il Ministero dell'industria e del commercio;

Medici prof. Mario e Sparacio ing. Vito: per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Consiglio tecnico sarà presieduto dal prof. ingegnere Francesco Roma, vice presidente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1953
Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 168. — BAGNOLI

(1837)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1953.

Concessione di piscicoltura in un tratto del torrente Limestre (Pistoia).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, numero 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949 in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda 27 maggio 1949 prodotta dalla Società metallurgica italiana anonima con stabilimento in Limestre Pistoiese, tendente ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque del torrente Limestre per il tratto compreso nel perimetro della propria azienda agraria in Limestre (Pistoia), in località Cigliaro, ai limiti delle particelle 525, 594 fino al ponte di « Renaio » nonchè degli affluenti torrente Gonfienti e rii Nebbiana e la Fredda, come meglio specificato nell'art. 1 del disciplinare stipulato in data 12 novembre 1952 dalla prefettura di Pistoia;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Roma, dell'Ufficio del genio civile e dell'Ufficio tecnico erariale di Pistoia;

Presa visione della ricevuta n. 17390 pos. 109159 del deposito di L. 65.000 nominali in titoli di Stato Prestito nazionale, rendita 5 % effettuato dalla Società metallurgica italiana il 20 luglio 1951, presso la Sezione della tesoreria provinciale di Firenze, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione stipulato presso la prefettura di Pistoia il 12 novembre 1952, e l'annessa planimetria facente parte integrante dello stesso, nella quale la zona acquea da riservare risulta chiaramente delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione, a scopo di piscicoltura, alla Società metallurgica italiana, le acque del torrente Limestre per il tratto compreso nel perimetro della propria azienda agraria in Limestre (Pistoia), in località Cigliaro, nonchè gli affluenti torrente Gonfienti e rii Nebbiana e la Fredda, come meglio specificato nell'art. 1 del disciplinare stipulato dalla prefettura di Pistoia il 12 novembre 1952.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni 15 decorrenti dal 12 novembre 1952 (stipulazione del disciplinare).

Essa è subordinata al pagamento del canone anticipato di L. 30.000 (trentamila) nonchè all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Pistoia è incaricato dell'esecuzione del decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 18 febbraio 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1953
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 166

(1513)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1953.

Revoca dei provvedimenti di sottoposizione a sindacato della ditta individuale Jezek Anna, con sede in Trento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Jezek Anna, con sede in Trento, via Dordi n. 30, è nominato sindacatore il rag. Carlo Beltrami, che con decreto 30 aprile 1947 è stato sostituito con il rag. Carlo a' Beccara;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata ditta;

Vista la deliberazione in data 8 gennaio 1953 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

Sono revocati i decreti 19 dicembre 1945 e 30 aprile 1947, relativi alla sottoposizione a sindacato della ditta individuale Jezek Anna, con sede in Trento, ed alla nomina del sindacatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1953

Il Ministro: PELLA

(1793)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1953.

Nomina del liquidatore governativo della Cassa rurale ed artigiana di Troina, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Troina (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la deliberazione assembleare in data 28 marzo 1943, perfezionata nei modi di legge, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Troina, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Troina (Enna);

Considerato che la procedura di liquidazione non si svolge con la necessaria speditezza;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375, alla sostituzione del liquidatore di nomina assembleare;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il geom. Vincenzo Sangiorgio fu Salvatore è nominato liquidatore governativo della Cassa rurale ed artigiana di Troina (Enna) ai sensi e per gli effetti dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1953

Il Ministro: PELLA

(1655)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1953: « Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative », devono apportarsi le seguenti correzioni:

pag. 12 n. 12 della tabella, 3ª colonna, 42° rigo, la parola « quasiasi » va corretta in « qualsiasi »;

pag. 13 n. 14 della tabella, 6ª colonna, 2° rigo, la parola « pontifici » va corretta in « di concessione pontificia »;

pag. 14 n. 16 della tabella, 3ª colonna, la dizione « (sott. da 12) » va corretta in « (sott. da 1 a 12) »;

pag. 19 n. segue 23 della tabella, 3ª colonna, al 5° e 6° rigo, la dizione « che non impieghino » va corretta in « che impieghino »;

pag. 52 n. 94 della tabella, 3ª colonna, 1° rigo, aggiungere dopo la dizione « per le iscrizioni » la parola « lapidarie »;

pag. 60 n. 111 della tabella, 3ª colonna, sottonumero 2), 6ª rigo, sostituire ad « art. 2213 », « art. 2218 »;

pag. 61 1ª colonna, mettere il n. « 114 » all'altezza del 17° rigo della 2ª colonna e cioè accanto al n. 44 tab. *A*, ecc.;

pag. 61 1ª colonna, sostituire il « 114 » col n. « 115 » in corrispondenza del 35° rigo della 2ª colonna;

pag. 62 1ª colonna, far precedere il n. « 115 » dalla parola « segue »;

pag. 73 6ª colonna, sottonumero 16) la parola « foraggi », al 28° rigo, va sostituita con « formaggi »;

pag. 74 6ª colonna, al 7° rigo, la dizione « nei mesi » va corretta « nei sei mesi »;

pag. 74 6ª colonna, al 25° rigo, dopo la parola « brevetti » aggiungere la locuzione, « su istanza dell'interessato »;

pag. 74 6ª colonna, al 26° rigo, sostituire la congiunzione « e » dopo la parola « integrazione » con « o »;

pag. 74 6ª colonna, al 53° rigo, dopo la parola « stampa » aggiungere la frase: « ed ottenere la sospensione del pagamento delle tasse annuali per i primi cinque anni »;

pag. 75 6ª colonna, al 23° rigo, sopprimere le parole « e cioè le norme stabilite agli articoli 46, 47, 48 e 49 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 »;

pag. 76 6ª colonna, al 5° rigo, sostituire « lettera *e* » con « lettera *c* »;

pag. 82 6ª colonna, 9° rigo, tra le parole « connessi » e « col » mettere una virgola;

pag. 85 3ª colonna, al 37° rigo, la locuzione « pertinenze approvate » va corretta in « pertinenze, approvato ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 20 marzo 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Flores Tejada Fernando, Vice console del Messico a Genova, con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

(1795)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

CAMBI VALUTARI (Esportazione)
Cambi di chiusura del 15 aprile 1953

		Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di	Bologna	624,90	634,50
»	Firenze	624,90	634 —
»	Genova	624,90	635 —
»	Milano	624,92	634,50
»	Napoli	624,90	634 —
»	Palermo	—	—
»	Roma	624,90	634,625
»	Torino	624,90	633 —
»	Trieste	624,90	—
»	Venezia	624,90	634,75

Media dei titoli del 15 aprile 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,40
Id 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	72 —
Id. 5 % 1935	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	80,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,35
Id. 5 % 1936	92,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,825

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Cambi del 15 aprile 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,91
1 dollaro canadese . » 634,56

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . Lit. 1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1953, il ricorso in via straordinaria proposto in data 17 aprile 1947 dall'ex diurnista Bonardi Luigina di Francesco è dichiarato irricevibile per quanto concerne l'impugnazione del provvedimento di licenziamento ed è respinto quanto alla domanda di concessione dell'indennità prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138.

(1710)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Interpretazione della 36ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Recipienti di piccola capacità.

Circolare n. 92 1953

A seguito di taluni quesiti pervenuti a questo Ministero, ad interpretazione della 36ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, si chiarisce quanto segue:

1. — I recipienti interni di cui al punto III della citata 36ª Serie di norme integrative, atti a contenere la riserva, debbono essere costruiti in modo da potere essere estratti dai recipienti principali per permettere la esecuzione delle prove e visite a questi relative.

2. — Le prove e visite dei piccoli recipienti — siano essi destinati a qualsiasi uso, oppure a contenere la riserva interna od esterna ai recipienti principali — debbono essere eseguite, quando siano prescritte, separatamente da quelle dei recipienti principali; in tal caso, anche per i piccoli recipienti suddetti, debbono essere seguite le norme generali relative al rilascio dei certificati, alle punzonature, eccetera.

3. — Le disposizioni di cui alla ripetuta 36ª Serie di norme integrative riguardano l'autorizzazione alla costruzione dei piccoli recipienti di riserva considerati come recipienti a sè stanti; in particolare, la prescrizione in base alla quale il collegamento fra recipiente principale e recipiente di riserva deve essere effettuato in modo da impedire il travaso di liquido fra i recipienti stessi è motivata dalla esigenza che vengano comunque e con sicurezza sempre rispettate le prescrizioni circa il grado di riempimento dei recipienti per gas liquefatti e che venga impedita l'entrata di aria nei recipienti stessi.

4. — Con l'occasione si ricorda che, come di consueto, l'osservanza delle disposizioni di cui alla 36ª Serie di norme integrative non esime gli interessati dall'ottenere le altre autorizzazioni da rilasciarsi, ai sensi delle disposizioni vigenti, dalle autorità competenti per l'impiego in esercizio del complesso (recipiente principale e piccolo recipiente di riserva).

Roma, addì 25 marzo 1953

Il direttore generale: CAPPUCCIO

(1803)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferma dello scioglimento di ufficio della Società cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 aprile 1953, è stato confermato, a tutti gli effetti di legge, il precedente provvedimento in data 16 aprile 1935, con il quale fu disposto lo scioglimento di ufficio della Società cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma, senza la nomina del liquidatore.

(1802)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 20431.2/9848 dell'11 giugno 1952, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia;

Visto il decreto n. 20431.2/13775 del 20 gennaio 1953, con il quale si è provveduto alla sostituzione del dott. Francesco Puglisi, presidente, con il dott. Eduardo Pappacena;

Vista la nota del Prefetto di Foggia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Eduardo Pappacena, trasferito in altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Eduardo Pappacena, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia il dott. Curione Pietro, vice prefetto ispettore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 marzo 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(1471)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi speciali per titoli negli Istituti di istruzione artistica, riservati a coloro che non abbiano potuto partecipare a posti dello stesso tipo per motivi razziali o antifascisti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130;

Vista la lettera del 24 dicembre 1952, n. 43066/12106, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire concorsi speciali per titoli negli Istituti di istruzione artistica, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;

Considerato che alcuni concorsi per un posto, già banditi per gli ex idonei ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 961, sono andati deserti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi speciali per titoli negli Istituti di istruzione artistica:

a) *Accademie di belle arti*:

1) Torino: concorso ad un posto di professore di storia dell'arte e bibliotecario (classe 1ª, gruppo *A*, grado 7°);

b) *Istituti d'arte*:

1) Urbino: concorso ad un posto di professore di disegno e figura con elementi di anatomia, di disegno architettonico ed ornamentale e della illustrazione del libro (gruppo *A*, grado 10°);

2) Palermo: concorso ad un posto di professore di pittura decorativa (gruppo *A*, grado 9°);

c) *Scuole d'arte di secondo grado*:

1) Macerata: concorso ad un posto di professore di disegno geometrico, a mano libera ed architettonico (gruppo *A*, grado 10°);

2) Ortisei: concorso ad un posto di professore di disegno ornamento, geometrico e figura disegnata (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

I concorsi sono riservati a coloro che non abbiano potuto prendere parte a concorsi a posti dello stesso tipo svoltisi prima del 25 luglio 1943, per uno dei seguenti motivi:

1) perchè esclusi con decisione ministeriale, per comportamento contrario al regime fascista, dagli anzidetti concorsi;

2) perchè appartenenti alla razza ebraica;

3) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confino di polizia per comportamento contrario al regime fascista;

4) perchè costretti ad espatrio, per sottrarsi a persecuzioni politiche;

5) in generale perchè impediti anche di fatto da un provvedimento della autorità governativa in data anteriore al 25 luglio 1943 emanato per qualsiasi causa di indole politica.

Gli interessati devono provare di essersi trovati in una delle condizioni anzi indicate. Per i non iscritti al partito nazionale fascista la prova deve essere data da un atto di carattere ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici dell'Amministrazione scolastica o nelle altre Amministrazioni oppure da testimonianza di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale e diretta della non appartenenza degli interessati al disciolto partito.

L'Amministrazione ha facoltà di fare al riguardo tutti gli accertamenti che ritenga opportuno Qualora la prova fornita dagli interessati risulti falsa dopo la nomina, questa sarà revocata salva l'azione penale.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti norme.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di un anno. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta bollata da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Div. V) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chi si trovi nella condizione di poter partecipare a più concorsi e intenda esservi ammesso dovrà presentare apposita domanda per ciascuno di essi.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del recapito dei medesimi, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati e a quale concorso intendano essere ammessi. Nelle domande stesse dovrà altresì essere dichiarato se gli aspiranti siano stati destituiti o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40. Esso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risieda da almeno un anno, e in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica allo impiego messo a concorso. Il certificato in questione dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato della autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

h) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole ed ai vedovi con prole e dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) titoli scientifici, didattici ed artistici, lavori, ecc., che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito;

l) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino: inizio, durata e qualità del servizio prestato;

m) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla autorità competente, dal quale risulti che il concorrente si trovi nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), quando riguardino persone povere purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo, dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti di caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per meriti di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi su carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

5) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti

di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

11) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

12) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e promossi di grado militare per meriti di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in bollo da L. 24.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni con l'osservanza delle norme sul bollo. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino redatte su carta da bollo insufficiente o non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine o coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

I lavori devono essere spediti a parte in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale delle antichità e belle arti — Div. V — Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre i dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I lavori scientifici sono accettati soltanto a stampa.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate con successivi decreti.

Ogni Commissione, effettuata la valutazione proporrà, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudicherà idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito nella nomina si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 gennaio 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1953
Registro n. 13, *foglio n.* 167.

(1637)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte del concorso a ventitre posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale in data 16 settembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 1952, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventitre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *A*, grado 11°);

Decreta:

Le prove scritte del concorso a ventitre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 28, 29 e 30 aprile 1953.

Roma, addì 7 aprile 1953

p. *il Ministro*: MALINTOPPI

(1868)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 25 marzo 1953).

Sono disponibili nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, n. 13 (tredici) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 maggio 1953, apposita domanda su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dieci dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(1716)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria del concorso a centocinquantotto posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo B, indetto con decreto Ministeriale 14 luglio 1951.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1951, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 334, con cui fu indetto un concorso per esami a centocinquantotto posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*);

Visto il decreto Ministeriale 20 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo successivo, registro n. 6, foglio numero 66, con cui venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso a centocinquantotto posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*), indetto con decreto Ministeriale 14 luglio 1951:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Tota Cataldo Franco	8,116	8,708	16,824
2. Consiglio Fernando	7,883	8,750	16,633
3. Minarelli Walter, combattente	8,150	8,458	16,608
4. Oteri Giuseppe	7,833	8,583	16,416
5. De Felice Mario, invalido guerra, combattente	7,900	8,100	16,000
6. D'Antone Giovanni	7,966	8,000	15,966
7. Salatino Cosimo	7,566	8,375	15,941
8. Masi Luciana	7,483	8,333	15,816
9. Cavaliere Vincenzo	7,800	8,000	15,800
10. Spalla Antonio, combattente	7,100	8,666	15,766
11. Paoletti Lidia	8,000	7,708	15,708
12. La Cara Riccardo	7,366	8,291	15,657
13. Nicola Maria Angela	7,150	8,500	15,650
14. Colantoni Gianfranco Enrico	8,000	7,625	15,625
15. Ponzone Giorgio	7,166	8,458	15,624
16. Pumo Francesco Paolo	7,450	8,167	15,617
17. Pucci Giovanni	7,366	8,250	15,616
18. Breda Dionisio	8,100	7,458	15,558
19. Tucci Vito	7,566	7,966	15,532
20. Mazzeo Antonio	7,566	7,958	15,524
21. Cavallaro Salvatore	7,600	7,876	15,476
22. Lutri Damiano	7,850	7,625	15,475
23. Carlino Gioachino	7,100	8,333	15,433
24. Ferretti Luigi	8,100	7,291	15,391
25. Maniscalco Goffredo	7,666	7,716	15,382
26. Lombardo Angelo	7,333	8,042	15,375
27. Giuliano Vincenzo	7,333	8,041	15,374
28. Vitrone Antonio	7,866	7,501	15,367
29. Isaia Lorenzo	7,700	7,666	15,366
30. Carriaggio Raffaele	7,316	8,041	15,357
31. Cavallo Francesco	7,100	8,250	15,350
32. D'Antoni Vittorio	8,033	7,291	15,324
33. Martini Giobatta	7,633	7,668	15,301
34. Potente Italia	8,133	7,167	15,300
35. Pellegrini Gianfranco	7,133	8,166	15,299
36. Biancoli Mario	7,500	7,791	15,291
37. Ballarini Emilio	7,900	7,375	15,275
38. Peres Andrea	7,050	8,210	15,260
39. Golia Carlo	7,300	7,959	15,259
40. Olivieri Salvatore	7,050	8,208	15,258
41. De Maria Francesco	7,333	7,916	15,249
42. Bisceglie Michele	7,533	7,708	15,241
43. Colasanti Nello	7,066	8,166	15,232
44. Manco Salvatore	8,100	7,125	15,225
45. Peirone Bianca	7,433	7,791	15,224
46. Modica Raffaele Ernesto	7,133	8,083	15,216
47. Chiodetti Giovanni, combattente	7,000	8,209	15,209
48. Urbano Francesco	7,333	7,875	15,208
49. Palumbo Giulio	7,316	7,875	15,191
50. Larotonda Donato	7,050	8,125	15,175
51. Musmeci Nunzio, combattente	7,650	7,500	15,150
52. Pomante Lino	7,066	8,083	15,149
53. Colacicchi Virgilio	7,116	7,983	15,099
54. Colombo Giorgio, orfano di guerra	7,383	7,709	15,092
55. Macaluso Maria	7,133	7,958	15,091
56. Loiacono Francesco, combattente	7,000	8,084	15,084
57. Angrisani Ferdinando	7,500	7,583	15,083
58. Gatti Giovanna	7,166	7,916	15,082
59. Valle Nazzareno	7,233	7,833	15,066
60. Nicoletti Luigi	7,433	7,626	15,059
61. Malarbì Vincenzo	7,850	7,208	15,058
62. Cirillo Giuseppe	7,433	7,583	15,016
63. Schiavone Alfonso	7,333	7,666	14,999
64. Pugina Luigi	7,900	7,083	14,983
65. Di Rosa Giovanni, profugo Africa italiana	7,183	7,792	14,975
66. Lavarone Alfredo	7,266	7,708	14,974
67. Cincis Ezio, combattente	7,216	7,751	14,967
68. Pace Giuseppe	7,216	7,750	14,966
69. Parigi Sergio	7,250	7,709	14,959
70. Battistone Pasquale Gino	7,333	7,625	14,958
71. Corallo Giuseppe Salvatore	7,116	7,833	14,949
72. Cannillo Domenico	7,233	7,708	14,941
73. Racioppo Antonio	7,583	7,333	14,916
74. Favara Salvatore	7,866	7,041	14,907
75. Di Meglio Alfredo, combattente, invalido guerra	8,000	6,875	14,875
76. Bertini Diva	7,333	7,541	14,874
77. Minucci Bruno, orfano di guerra, profugo	7,733	7,125	14,858
78. Milite Rosario	7,233	7,583	14,816
79. Balestrino Ugo	7,266	7,541	14,807
80. Loria Vincenzo	7,166	7,626	14,792
81. Leporati Rina	7,333	7,458	14,791
82. Minardi Francesco	7,450	7,334	14,784
83. Salemi Salvatore	7,033	7,750	14,783
84. Chirco Giuseppe	7,066	7,708	14,774
85. Serra Armando, orfano di guerra	7,633	7,125	14,758
86. Toscano Pietro, combattente	7,616	7,125	14,741
87. Vinci Orazio	7,433	7,291	14,724
88. Castronuovo Attilio	7,250	7,458	14,708
89. Brancato Giuseppe	7,166	7,541	14,707
90. Barberi Umberto Angelo	7,533	7,166	14,699
91. Fava Vincenzo	7,066	7,625	14,691
92. Talia Mauro Giuseppe	7,250	7,416	14,666
93. Carli Michele	7,733	6,916	14,649
94. Profiti Gregorio	7,800	6,833	14,633
95. Ammollo Guido	7,566	7,041	14,607
96. Riga Lanfranco	7,600	7,001	14,601
97. Saracino Ugo, combattente	7,350	7,250	14,600
98. Bisconti Renzo	7,100	7,483	14,583
99. Isasca Amalia	7,016	7,541	14,557
100. Pansino Mario, combattente	7,566	6,975	14,541
101. Villani Aurora	7,233	7,291	14,524
102. Tassoni Ivo	7,266	7,250	14,516
103. Petrignano Felice	7,333	7,166	14,499

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
104. Piazza Francesco Paolo	7,400	7,084	14,484
105. Morini Melindo	7,300	7,183	14,483
106. Vicinanza Matteo	7,166	7,291	14,457
107. Torchiato Gaetano, combattente	7,016	7,434	14,450
108. Defraia Gabriella	8,366	6,083	14,449
109. Lomuscio Salvatore	7,366	7,041	14,407
110. Ricco Raffaele	7,066	7,333	14,399
111. Faraldi Bruno Francesco	7,666	6,708	14,374
112. *Ciancio Gerardo Michele*	*7,033*	*7,333*	*14,366*
113. Ruggiero Egidio	7,000	7,350	14,350
114. Darino Emiddio	7,300	7,041	14,341
115. Martines Romolo, invalido di guerra	7,000	7,333	14,333
116. Sigona Giuseppe	7,033	7,291	14,324
117. Rava Gemma	7,316	7,000	14,316
118. Cifuni Elda	7,033	7,266	14,299
119. Baldassarre Attilio	7,000	7,291	14,291
120. Dolcetta Olga	7,400	*6,876*	*14,276*
121. Frusteri Giuseppe	7,066	7,209	14,275
122. Niglio Vincenzo	7,316	6,958	14,274
123. Crisafulli Santo	7,550	6,708	14,258
124. Scarabino Vito	7,466	6,791	14,257
125. Tarricone Matteo	7,250	7,000	14,250
126. Martini Angelo Matteo	7,333	6,916	14,249
127. Fiorello Giuseppe Francesco	7,200	7,041	14,241
128. Renda Aristide	7,150	7,083	14,233
129. Trovato Alfio	7,200	7,001	14,201
130. D'Amico Giuseppe	7,200	7,000	14,200
131. Paradisi Noemi	7,033	7,166	14,199
132. Medde Umberto, combattente	7,516	6,667	14,183
133. Capuozzo Vincenzo	7,016	7,166	14,182
134. Ferlito Vincenzo	7,000	7,166	14,166
135. Meloni Gonario	7,266	6,875	14,141
136. Conti Mario	7,133	7,000	14,133
137. Crosara Giuseppe, combattente	7,333	6,792	14,125
138. Gadda Gian Carlo	7,083	7,041	14,124
139. Lo Presti Mario Antonio	7,316	6,791	14,107
140. Laccesaglia Nicolino	7,283	6,792	14,075
141. De Castro Vincenzo	7,283	6,791	14,074
142. Vuolo Ciro	7,100	6,958	14,058
143. Laverde Antonino	7,300	6,750	14,050
144. Palano Antonio, combattente	7,250	6,750	14,000
145. Corradini Fausto	7,333	*6,625*	*13,958*
146. Virano Maria	7,366	6,584	13,950
147. Castrorao Barba Gianfranca	7,283	6,666	13,949
148. Garoldini Pierino	7,800	6,083	13,883
149. Polidoro Pasquale	7,033	6,833	13,866
150. Rastelli Pasquale	7,133	6,708	13,841
151. Milone Carmine	7,283	6,541	13,824
152. Pascarella Luigi	7,333	6,459	13,792
153. Caiazzo Olga	7,166	6,625	13,791
154. Fiumara Rosario	7,283	6,500	13,783
155. Oliveri Francesco Saverio	7,366	6,416	13,782
156. Stavolta Giacomo	7,166	6,583	13,749
157. Leone Giovanni	7,066	6,666	13,732
158. Govoni Gian Luigi	7,133	6,542	13,675
159. Castellani Gianni	7,133	6,541	13,674
160. D'Alessandro Provino, combattente	7,633	6,000	13,633
161. Lo Monaco Giovanni Carlo	7,416	6,166	13,582
162. Brasca Giuseppe	7,283	6,291	13,574
163. Basciu *Aldo, combattente*	*7,250*	*6,292*	*13,542*
164. Stipa Giuseppe	7,333	6,208	13,541
165. Grassi Antonio, combattente	7,066	6,458	13,524
166. Barone Giuseppina	7,466	6,041	13,507
167. Manfrè Guglielmo	7,500	6,000	13,500
168. Silecchia Michele	7,033	6,416	13,449
169. Cappelletti Pasquale	7,066	6,333	13,399
170. Pisana Giovanni	7,366	6,000	13,366
171. Pappaianni Antonio	7,016	6,333	13,349
172. *Filippelli Liliano*	*7,316*	*6,000*	*13,316*
173. Gennuso Umberto	7,133	6,166	13,299
174. Maggiolini Grazia	7,033	6,250	13,283
175. Fanizzi Lorenzo, orfano di guerra	7,016	6,251	13,267
176. Zucchini Ciro, combattente	7,266	6,000	13,266
177. Mangione Maria Concetta	7,116	6,125	13,241
178. Musaio Giacomo	7,016	6,041	13,057
179. Petrini Alberta	7,000	6,000	13,000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Tota Cataldo Franco
2. Consiglio Fernando
3. Minarelli Walter, combattente
4. Oteri Giuseppe
5. De Felice Mario, invalido guerra, combattente
6. D'Antone Giovanni
7. Salatino Cosimo
8. Masi Luciana
9. Cavaliere Vincenzo
10. Spalla Antonio, combattente
11. Paoletti Lidia
12. La Cara Riccardo
13. Nicola Maria Angela
14. Colantoni Gianfranco Enrico
15. Ponzone Giorgio
16. Pumo Francesco Paolo
17. Pucci Giovanni
18. Breda Dionisio
19. *Tucci Vito*
20. Mazzeo Antonio
21. Cavallaro Salvatore
22. Lutri Damiano
23. Carlino Gioachino
24. Ferretti Luigi
25. Maniscalco Goffredo
26. Lombardo Angelo
27. Giuliano Vincenzo
28. Vitrone Antonio
29. Isaia Lorenzo
30. Carriaggio Raffaele
31. Cavallo Francesco
32. D'Antoni Vittorio
33. Martini Giobatta
34. Potente Italia
35. Pellegrini Gianfranco
36. Biancoli Mario
37. Ballarini Emilio
38. Peres Andrea
39. Golia Carlo
40. Olivieri Salvatore
41. De Maria Francesco
42. Bisceglie Michele
43. Colasanti Nello
44. Manco Salvatore
45. Peirone Bianca
46. Modica Raffaele Ernesto
47. *Chiodetti Giovanni*, combattente
48. Urbano Francesco
49. Palumbo Giulio
50. Larotonda Donato
51. Musmeci Nunzio, combattente
52. Pomante Lino
53. Colacicchi Virgilio
54. *Colombo Giorgio*, orfano guerra
55. Macaluso Maria
56. Loiacono Francesco, combattente
57. Angrisani Ferdinando
58. Gatti Giovanna
59. Valle Nazzareno
60. Nicoletti Luigi
61. Malarbì Vincenzo
62. Cirillo Giuseppe
63. Schiavone Alfonso
64. Pugina Luigi
65. Di Rosa Giovanni, profugo A. I.
66. Lavarone Alfredo
67. Cincis Ezio, combattente
68. Pace Giuseppe
69. Parigi Sergio
70. Battistone Pasquale Gino
71. Corallo Giuseppe Salvatore
72. *Cannillo Domenico*
73. Racioppo Antonio
74. Favara Salvatore
75. Di Meglio Alfredo, combattente, inv. guerra
76. Bertini Diva
77. Minucci Bruno, orfano guerra
78. Milite Rosario
79. Balestrino Ugo
80. Loria Vincenzo
81. Leporati Rina
82. Minardi Francesco
83. Salemi Salvatore
84. Chirco Giuseppe
85. Serra Armando, orfano guerra
86. Toscano Pietro, combattente
87. Vinci Orazio
88. Castronuovo Attilio
89. Brancato Giuseppe
90. Barberi Umberto Angelo
91. Fava Vincenzo
92. Talia Mauro Giuseppe
93. Carli Michele
94. Profiti Gregorio
95. Ammollo Guido
96. *Riga* Lanfranco
97. Saracino Ugo, combattente
98. Bisconti Renzo
99. Isasca Amalia
100. Pansino Mario, combattente
101. Villani Aurora
102. Tassoni Ivo
103. *Petrignano Felice*
104. Piazza Francesco Paolo

105. Morini Melindo
106. Vicinanza Matteo
107. Torchiato Gaetano, combattente
108. Defraia Gabriella
109. Lomuscio Salvatore
110. Ricco Raffaele
111. Faraldi Bruno Francesco
112. Ciancio Gerardo Michele
113. Ruggiero Egidio
114. Darino Emiddio
115. Martines Romolo, invalido guerra
116. Sigona Giuseppe
117. Rava Gemma
118. Cifuni Elda
119 Baldassarre Attilio
120. Dolcetta Olga
121. Frusteri Giuseppe
122. Niglio Vincenzo
123. Crisafulli Santo
124. Scarabino Vito
125. Tarricone Matteo
126. Martini Angelo Matteo
127. Fiorello Giuseppe Francesco
128. Renda Attilio
129. Trovato Alfio
130. D'Amico Giuseppe
131. Paradisi Noemi
132. Medde Umberto, combattente
133. Capuozzo Vincenzo
134. Ferlito Vincenzo
135. Meloni Gonario
136. Conti Mario
137. Crosara Giuseppe, combattente
138. Gadda Gian Carlo
139. Lo Presti Mario Antonio
140. Laccesaglia Nicolino
141. De Castro Vincenzo
142. Vuolo Ciro
143. Laverde Antonino
144. Palano Antonio, combattente
145. Corradini Fausto
146. Virano Maria
147. Castrorao Barba Gianfranca
148. Garoldini Pierino
149. Polidoro Pasquale
150. Rastelli Pasquale
151. Milone Carmine
152. Pascarella Luigi
153. Caiazzo Olga
154. D'Alessandro Provino, combattente
155. Basciu Aldo, combattente
156. Grassi Antonio, combattente
157. Fanizzi Lorenzo, orfano di guerra
158. Zucchini Ciro, combattente

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso suddetto nell ordine appresso indicato

1. Fiumara Rosario
2. Oliveri Francesco Saverio
3. Stavolta Giacomo
4. Leone Giovanni
5. Govoni Gian Luigi
6. Castellani Gianni
7. Lo Monaco Giovanni Carlo
8. Brasca Giuseppe
9. Stipa Giuseppe
10. Barone Giuseppina
11. Manfrè Guglielmo
12. Silecchia Michele
13. Cappelletti Pasquale
14. Pisana Giovanni
15. Pappaianni Antonio
16. Filippelli Liliano
17. Gennuso Umberto
18. Maggiolini Grazia
19. Mangione Maria Concetta
20. Musaio Giacomo
21. Petrini Alberta

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1953
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 311

(1341)

PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto prefettizio n. 24290 in data 22 agosto 1951, col quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento di otto condotte ostetriche vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1950;

Vista la graduatoria delle candidate al concorso, formulata dall'apposita Commissione giudicatrice nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con decreto numero 20458.2/7532 in data 9 febbraio 1952;

Ritenuto regolare il procedimento seguito nell'espletamento del concorso di cui trattasi della predetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso per il conferimento di otto condotte ostetriche indetto con decreto prefettizio n. 24290 in data 22 agosto 1951:

N.	Candidata		Punti	
1.	Alberici Anna fu Ernesto	punti	57,15	su 100
2.	Zonzi Ida fu Raffaele	»	55,80	»
3.	Prandini Alma di Beniamino	»	55,37	»
4.	Battistini Martina fu Cesare	»	55,19	»
5.	Bobbi Luisa di Attilio	»	54,33	»
6.	Carletti Maria di Marzio	»	53,12	»
7.	Alpegiani Carolina fu Rodolfo	»	51,60	»
8.	Guidetti Delia fu Sante	»	51,42	»
9.	Ercolino Maria di Enrico	»	51,38	»
10.	Frisieri Italia fu Guglielmo	»	51,33	»
11.	Malvicini Angiolina di Mansueto	»	51,32	»
12.	Sanvito Teresa di Antonio	»	51,28	»
13.	Trioli Merope di Ernesto	»	51,00	»
14.	Torselli Adalgisa di Angelo	»	50,90	»
15.	Colombo Rina di Natale	»	50,45	»
16.	Maestri Bianca di Torino	»	50.25	»
17.	Bussandri Angelica di Secondo	»	50,15	»
18.	Casali Neta di Battista	»	50,05	»
19.	Pilla Piera di Ernesto	»	50,01	»
20.	Tosi Giuseppina di Rosolino	»	50,00	»
21.	Simoni Clelia di Attilio	»	49,75	»
22.	Damoni Cesarina fu Cesare	»	49,00	»
23.	Guarnieri Giulia di Pietro	»	48,83	»
24.	Perini Elena di Alessandro	»	48,77	»
25.	Masarati Maria di Giuseppe	»	48,73	»
26.	Fanzola Livia fu Ernesto	»	48,63	»
27.	Panelli Ermelinda	»	48,53	»
28.	Filippi Iride di Gelindo	»	48,45	»
29.	Conti Viviana di Francesco	»	48,31	»
30.	Davi Licinia di Armando	»	48,28	»
31.	Zuccada Ernestina di Luigi	»	43,27	»
32.	Poggi Erminia di Pietro	»	47,72	»
33.	Biselli Noemi di Federico	»	47.71	»
34.	Caborni Carmen di Giovannino	»	47,36	»
35.	Sarchi Maria di Ercole	»	47,31	»
36.	Bemarosi Luisa di Duilio	»	47,21	»
37.	Losi Rina fu Federico	»	47,00	»
38.	Granelli Carla fu Dante	»	46.62	»
39.	Tagliaferri Maria di Lodovico	»	46.31	»
40.	Contini Rita di Domenico	»	46,27	»
41.	Leoni Carolina di Secondo	»	46.13	»
42.	Granata Maria di Luigi		46.12	»
43.	Barabaschi Anna di Pietro	»	46,10	»
44.	Tosca Edda di Guerrino	»	46,07	»
45.	Gazzin Ada fu Massimo	»	46,00	»
46.	De Simon Maria di Felice	»	45,82	»
47.	Valla Maria di Alfredo	»	45,65	»
48.	Ferri Pierina di Pompeo	»	45,50	»
49.	Rossi Antonietta fu Maurizio	»	45,38	»
50.	Capelli Alessandrina di Ernesto	»	45,35	»
51.	Florio Maria fu Francesco	»	45,07	»
52.	Testa Luisa di Renzo	»	45.01	»
53.	Negri Letizia di Giovanni	»	45.00	»
54.	Maestri Maria di Remigio	»	44,81	»
55.	Bellerini Alessandrina di Colombano	»	44,32	»
56.	Barioni Wanda di Umberto	»	43,58	»
57.	Camminati Alba fu Pietro	»	43,13	»
58.	Anselmi Giuseppina di Antonio	»	43,11	»
59.	Di Mauro Maria di Andrea	»	43,10	»
60.	Cordani Clementina fu Giuseppe	»	43,07	»
61.	Ramoscelli Maria di Giuseppe	»	43.01	»
62.	Zavattoni Angela fu Tullio	»	43,00	»
63.	Merlino Rosina di Emilio	»	42,75	»
64.	Bersani Teresa di Giovanni	»	42,45	»
65.	Allegri Luisella di Giuseppe	»	42,43	»
66.	Testa Niria di Guglielmo	»	42,41	»
67.	Magini Margherita di Luigi	»	42,10	»
68.	Bonardi Giuseppa di Francesco	»	41.17	»
69.	Bovio Angela di Francesco	»	41.00	»
70.	Bosini Antonia di Ugo	»	40,93	»
71.	Scotti Anna di Sante	»	40,90	»
72.	Granata Teresa di Luigi	»	40,87	»
73.	Battista Antonia fu Vito Nicola	»	40,22	»

74. Pasetti Ida di Pierino	punti 40,16	su 100
75. Beneventi Maddalena fu Eugenio	» 40,01	»
76. Venturi Francesca di Augusta	» 40,00	»
77. Luppini Ida di Camillo	» 39,56	»
78. Berini Ada di Artemio	» 39,32	»
79. Barani Maria di Augusto	» 38,85	»
80. Nolli Carolina di Angelo	» 38,75	»
81. Scrocchi Romana di Aquilino	» 38,37	»
82. Baiardi Pierina di Albino	» 38,33	»
83. Papi Roma di Armando	» 38,16	»
84. Nassani Margherita di Luigi	» 38,15	»
85. Morini Carmen di Costante	» 38,10	»
86. Massobrio Ida di Domenico	» 37,90	»
87. Ubertelli Luisa di Eugenio	» 37,00	»
88. Bellini Rosa fu Giovanni	» 36,43	»
89. Fuochi Iole di Vito	» 35,65	»
90. Bolzoni Giovanna di Giuseppe	» 35,50	»
91, Bozzarelli Virginia di Domenico	» 35,25	»
92. Bergonzini Estella di Giovanni	» 35,12	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 26 marzo 1953

Il prefetto: OTTAVIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto prefettizio pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per il conferimento di otto condotte ostetriche indetto con decreto prefettizio n. 24290 in data 22 agosto 1951;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte messe a concorso dalle candidate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso, indetto con decreto n. 24290 in data 22 agosto 1951, per le condotte a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Alberici Anna fu Ernesto, residente a Rottofreno: condotta di Gossolengo;

2) Zonzi Ida fu Raffaele, residente a Piacenza, viale Patrioti n. 51 2ª condotta di San Giorgio Piacentino;

3) Prandini Alma di Beniamino, residente a Piacenza, via Taverna n. 86: 3ª condotta di Castel San Giovanni;

4) Battistini Martina fu Cesare, residente a Montalto di Castro (Viterbo): 2ª condotta di Alseno;

5) Bobbi Luisa di Attilio, residente a Ponte dell'Olio: condotta di Ponte dell'Olio;

6) Carletti Maria di Marzio, residente a Morfasso: condotta di Morfasso;

7) Alpegiani Carolina fu Rodolfo, residente a Borgonovo: 1ª condotta di Ferriere;

8) Guidetti Delia fu Sante, residente ad Auditore (Pesaro): condotta di Coli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 26 marzo 1953

Il prefetto: OTTAVIANO

(1759)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 1624 in data 26 febbraio 1951, col quale fu bandito il concorso per titoli ed esami a ventisei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20466.2/9308 in data 17 ottobre 1951, e la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Fontanili dott. Ermete	punti 57,113	su 100
2. Setti dott. Alberto	» 56,813	»
3. Castellini dott. Taddeo	» 54,418	»
4. Curti dott. Mario	» 54,040	»
5. Mosti dott. Augusto	» 53,827	»
6. Neri dott. Guglielmo	» 53,695	»
7. Codeluppi dott. Amedeo	» 52,900	»
8. Spallanzani dott. Gino	» 52,481	»
9. Fantelli dott. Enrico, invalido di guerra	» 52,390	»
10. Frignani dott. Mario, invalido di guerra	» 52,154	»
11. Ugolotti dott. Ercole	» 52,077	»
12. Campani dott. Giuseppe	» 52,045	»
13. Schipa dott. Franco	» 51,327	»
14. Zanni dott. Enzo	» 51,300	»
15. Gibertoni dott. Augusto	» 50,986	»
16. Terzi dott. Adolfo	» 50.886	»
17. Alessi dott. Antonino	» 50,611	»
18. Musatti dott. Ermes	» 50,558	»
19. Asioli dott. Eusebio	» 50,527	»
20. Montanari dott. Ottorino	» 50,327	»
21. Gardini dott. Lino	» 50,254	»
22. Malvica dott. Piero	» 50,218	»
23. Zanichelli dott. Gerico	» 50.045	»
24. Soliani dott. Martino	» 49,981	»
25. Cappi dott. Wilmo	» 49,790	»
26. Giberti dott. Giuseppe	» 49,713	»
27. Azzolini dott. Giulio, invalido di guerra	» 49,709	»
28. Ape dott. Raffaele	» 49,659	»
29. Gialdini dott. Luigi	» 49,572	»
30. Magnanini dott. Danilo	» 49,377	»
31. Spadoni dott. Francesco, invalido di guerra	» 49.181	»
32. Truzzi dott. Gino	» 49,172	»
33. Gianferrari dott. Tobia	» 49,154	»
34. Magnanini dott. Carlo	» 49,063	»
35. Vezzosi dott. Carlo	» 48,904	»
36. Bernini dott. Giuseppe, invalido di guerra	» 48.877	»
37. Lodini dott. Augusto	» 48,877	»
38. Rompianesi dott. Giovanni	» 48.804	»
39. Marazzi dott. Roberto	» 48,781	»
40. Minguccі dott. Alberto	» 48,763	»
41. Paglia dott. Gino	» 48.672	»
42. Margini dott. Angiolino	» 48,668	»
43. Paganelli dott. Nerio	» 48,659	»
44. Colarossi dott. Ciro, invalido di guerra	» 48.610	»
45. Pisani dott. Lorenzo	» 48.581	»
46. Toni dott. Enzo	» 48,536	»
47. Calanchi dott. Guido	» 48,381	»
48. Saccani dott. Ferruccio	» 48.195	»
49. Cottafavi dott. Renato	» 48,095	»
50. Talarico dott. Vincenzo, coniugato con due figli	» 48,009	»
51. Baroni dott. Sergio	» 48.009	»
52. Iannuzzi dott. Arturo	» 47,990	»
53. Lottici dott. Acton	» 47,718	»
54. Santini dott. Orazio	» 47,677	»
55. Orlandini dott. Italo, combattente, coniugato con prole	» 47.672	»
56. Mazzini dott. Pietro	» 47.672	»
57. Lusetti dott. Marino	» 47,518	»
58. Paderna dott. Angelo, orfano di guerra	» 47.500	»
59. Rossi dott. Giuseppe	» 47,500	»
60. Vaccarella dott. Carmelo	» 47,431	»
61. Zocchia dott. Luigi	» 47,395	»
62. Bagni dott. Lino	» 47,363	»
63. Ponticelli dott. Dionisio	» 47,277	»
64. Rinoli dott. Renzo	» 47.240	»
65. Adovasio dott. Giovanni	» 47.009	»
66. Puglisi dott. Luigi	» 47,000	»

67. Salvioli Mariani dott. Massimiliano punti 46,887 su 100
68. Mussato dott. Enrico » 46,881 »
69. Guerriero dott. Antonio » 46,804 »
70. Giampellegrini dott. Alfeo » 46,518 »
71. Salsi dott. Fazio » 46,481 »
72. Pettenati dott. Carlo » 46,245 »
73. Catellani dott. Pierino » 46,236 »
74. Zanichelli dott. Eufemio » 46,204 »
75. Raimondi dott. Carlo » 46,113 »
76. Rosa dott. Lino » 46,000 »
77. Canevazzi dott. Remo » 45,990 »
78. Prati dott. Livio » 45,959 »
79. Ferrari dott. Luigi Isonzo » 45,918 »
80. Nannetti dott. Alberto » 45,904 »
81. Busani dott. Luciano » 45,881 »
82. Lusuardi dott. Virginio » 45,850 »
83. Lari dott. Giorgio » 45,768 »
84. Reggiani dott. Franco, invalido di guerra » 45,727 »
85. Mastrangelo dott. Pasquale » 45,645 »
86. Sansotta dott. Salvatore » 45,395 »
87. Corradini dott. Luigi di Francesco » 45,368 »
88. Angeli dott. Atos » 45,359 »
89. Canovi dott. Ciro » 45,336 »
90. Malagoli dott. Alberto, coniugato con prole » 45,254 »
91. Zavaroni dott. Adalberto » 45,254 »
92. Corradini dott. Luigi di Ercole » 45,181 »
93. Taddei dott. Ercole » 45,172 »
94. Cigarini dott. Giorgio » 45,081 »
95. Sozzi dott. Claudio, combattente » 44,654 »
96. Balugani dott. Enzo » 44,654 »
97. Carani dott. Lorenzo » 44,627 »
98. Barbieri dott. Luciano » 44,218 »
99. Marzani dott. Sante » 43,909 »
100. Luppi dott. Ugo » 43,818 »
101. Mazzoleni dott. Osvaldo » 43,445 »
102. Dosi dott. Ferdinando » 43,245 »
103. Franchini dott. Remo » 43,077 »
104. Rosellini dott. Renato » 43,059 »
105. Boccazzi dott. Bruno » 42,663 »
106. Franceschini dott. Giorgio » 42,413 »
107. Ferrari dott. Franco » 42,404 »
108. Beggi dott. Angelo, invalido di guerra » 41,890 »
109. Cerretoli dott. Uberto » 41,468 »
110. Cataldi dott. Gesù » 40,754 »
111. Dalli Cardillo dott. Alfonso » 40,340 »
112. Caffagni dott. Angelo » 39,418 »
113. Cavallini dott. Giacomo » 39,313 »
114. Bandini dott. Giovanni » 38,895 »
115. Cremaschi dott. Renzo » 38,213 »
116. Bigliocchi dott. Aldo » 37,986 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 30 marzo 1953

Il prefetto: PALAMARA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 6819 in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso a ventisei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Viste le domande dei candidati da cui risultano le sedi richieste da ciascuno di essi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 23, 44, 45, 46 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I concorrenti sottoelencati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1. Fontanili dott. Ermete: Casina (condotta unica);
2. Setti dott. Alberto: Reggio Emilia (condotta 14ª);
3. Castellini dott. Taddeo: San Polo d'Enza (condotta unica);
4. Curti dott. Mario: Castellarano (condotta unica);
5. Mosti dott. Augusto: Castelnuovo Sotto (condotta 1ª);
6. Neri dott. Guglielmo: Boretto (condotta unica);
7. Codeluppi dott. Amedeo: Fabbrico (condotta unica);
8. Spallanzani dott. Gino: Guastalla (condotta 1ª);
9. Fantelli dott. Enrico, invalido di guerra: Montecchio Emilia (condotta unica);
10. Frignani dott. Mario, invalido di guerra: Cadelbosco Sopra (condotta 2ª);
11. Ugolotti dott. Ercole: Castelnuovo Monti (condotta 2ª);
12. Campani dott. Giuseppe: Reggiolo (condotta 2ª);
13. Schipa dott. Franco: Viano (condotta unica);
14. Zanni dott. Enzo: Gualtieri (condotta 2ª);
15. Gibertoni dott. Augusto: Luzzara (condotta 3ª);
16. Terzi dott. Adolfo: Busana (condotta unica);
17. Musatti dott. Ermes: Collagna (condotta unica);
18. Asioli dott. Eusebio: Ramiseto (condotta 1ª);
19. Montanari dott. Ottorino: Ramiseto (condotta 2ª);
20. Gardini dott. Lino: Villaminozzo (condotta 2ª);
21. Azzolini dott. Giulio, invalido di guerra: Guastalla (condotta 2ª);
22. Spadoni dott. Francesco, invalido di guerra: Scandiano (condotta 2ª);
23. Bernini dott. Giuseppe, invalido di guerra: Carpineti (condotta 2ª);
24. Colarossi dott. Ciro, invalido di guerra: Casalgrande (condotta 1ª);
25. Reggiani dott. Franco, invalido di guerra: Novellara (condotta 2ª);
26. Beggi dott. Angelo, invalido di guerra: Castelnuovo di Sotto (condotta 2ª).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 30 marzo 1953

Il prefetto: PALAMARA

(1761)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.